

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO, ASSISTENZA
E VIGILANZA ALUNNI SU SCUOLABUS
a.s. 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029

_____ ○○○○ _____

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
- Art. 2 – MODALITA’ OPERATIVE
- Art. 3 - PERIODO DI EFFETTUAZIONE
- Art. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
- Art. 5 - VALORE DELL'APPALTO
- Art. 6 - DURATA DELL’APPALTO
- Art. 7 - MODIFICHE CONTRATTUALI
- Art. 8 - REVISIONE DEI PREZZI
- Art. 9 - SOPRALLUOGO
- Art. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 11 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
- Art. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
- Art. 13 - REQUISITI, OBBLIGHI E FORMAZIONE DEL PERSONALE
- Art. 14 - CLAUSOLA SOCIALE
- Art. 15 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
- Art. 16 - RESPONSABILE REFERENTE PER L’APPALTATORE
- Art. 17 - VIGILANZA SUL L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 18 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
- Art. 19 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
- Art. 20 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO
- Art. 21 - PENALITA’
- Art. 22 - RISOLUZIONE
- Art. 23 - RECESSO
- Art. 24 - GARANZIE
- Art. 25 - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE
- Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 28 - PATTO DI INTEGRITÀ
- Art. 29 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
- Art. 30 - CONTROVERSIE
- Art. 31 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Art. 32 - RINVIO A NORME VIGENTI
- Art. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di accompagnamento, assistenza e vigilanza degli alunni su scuolabus, per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 con opzione di proroga per ulteriori tre anni.

Art. 2 – MODALITA’ OPERATIVE

Il servizio di accompagnamento, assistenza e vigilanza sugli scuolabus si estrinseca nella presenza continuativa di una figura adulta di riferimento, oltre all’autista, sullo scuolabus, di gestore privato e di proprietà dell’Amministrazione Comunale (Settore 3), che effettua il trasporto degli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico nell’ambito territoriale del Comune di Montegranaro. Per la fornitura del servizio di accompagnamento, assistenza e vigilanza è previsto l’impiego di n. 5 assistenti di scuolabus, in servizio dal lunedì al sabato, dal mese di settembre al mese di giugno, secondo la seguente articolazione oraria che, tuttavia, deve intendersi meramente presunta ed esemplificativa:

Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì:

dalle ore 7.00 alle 8.30 (n. 5 autobus in servizio con operatore a bordo)
dalle ore 8.30 alle 9.30 (n. 2 autobus in servizio con operatore a bordo)
dalle ore 12.00 alle 14.00 (n. 5 autobus in servizio con operatore a bordo)
dalle ore 15.00 alle 17.00 (n. 3 autobus in servizio con operatore a bordo)

Mercoledì:

dalle ore 7.00 alle 8.30 (n. 5 autobus in servizio con operatore a bordo)
dalle ore 8.30 alle 9.30 (n. 2 autobus in servizio con operatore a bordo)
dalle ore 12.00 alle 14.30 (n. 5 autobus in servizio con operatore a bordo)
dalle ore 15.00 alle 17.00 (n. 3 autobus in servizio con operatore a bordo)
dalle ore 17.00 alle 18.30 (n. 5 autobus in servizio con operatore a bordo)

Sabato:

dalle ore 7.00 alle 8.30 (n. 3 autobus in servizio con operatore a bordo)
dalle ore 12.30 alle 14.00 (n. 3 autobus in servizio con operatore a bordo)

L’Impresa Aggiudicatrice, di seguito indicata come I.A., si impegna a rispettare gli orari indicati o le sue eventuali variazioni.

Gli orari di espletamento del servizio potranno essere modificati ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale e/o dell’Autorità scolastica, circa i giorni e gli orari, per diverse disposizioni organizzative, nonché in base a sopravvenute esigenze scolastiche o a causa di particolari situazioni stagionali ed emergenze.

La sospensione dei servizi per gli eventi particolari di cui sopra verrà comunicata alla I.A. con almeno un giorno di anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla stessa.

Resta inteso che saranno retribuiti solo i giorni e le ore di effettivo svolgimento dei servizi.

I percorsi, e conseguentemente anche i rispettivi orari, possono essere suscettibili, durante il periodo dell’appalto, di variazioni per modifiche alla viabilità o al numero degli alunni da trasportare.

Le prestazioni oggetto del servizio sono le seguenti:

- sorveglianza ed assistenza dei bambini e degli alunni all’interno degli scuolabus;
- aiuto ai singoli bambini e alunni nel momento della salita e discesa dal mezzo;
- accompagnamento e vigilanza dei bambini e degli alunni nel momento dell’attraversamento della strada fino alle pertinenze della scuola o, nel tragitto di ritorno, alle fermate prestabilite dal vigente Piano di Trasporto Scolastico;
- controllo dei bambini e degli alunni durante il trasporto al fine di verificare la corretta seduta nei

- singoli posti per evitare situazioni che potrebbero arrecare danno ai minori;
- controllo dei tesserini degli aventi diritto al trasporto e segnalazione di chi ne è sprovvisto;
 - segnalazione al Coordinatore degli autisti scuolabus di eventuali fatti e comportamenti che possano arrecare disturbo ai bambini e/o all'autista;
 - intrattenimento dei minori durante il percorso, in particolare nei momenti di sosta e/o di rallentamento della corsa;
 - promozione di un clima favorevole alla convivenza all'interno dello scuolabus e predisposizione di ogni possibile comfort per i trasportati.

La sistemazione dei bambini e degli alunni all'interno dello scuolabus dovrà essere conforme alle vigenti normative in materia di circolazione stradale e di sicurezza e, nel caso, anche in materia di contrasto ad emergenze sanitarie, secondo le disposizioni vigenti tempo per tempo.

Per quanto concerne il servizio di ritorno dal plesso scolastico alle abitazioni degli alunni, gli operatori dovranno organizzare ogni singola discesa alle fermate controllando che gli alunni riescano effettivamente a scendere e, in caso di situazioni di potenziale pericolo, avvertire immediatamente l'autista.

Gli alunni dovranno essere riconsegnati ai genitori o a persone da loro incaricate, salvo il caso in cui i genitori autorizzino, per iscritto mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica, il Comune a rilasciare il minore alla fermata prestabilita pur in assenza di persona preposta al relativo accompagnamento a casa.

In caso di assenza del genitore o soggetto da questi indicato, nel momento della riconsegna del bambino, gli operatori sono tenuti a vigilare sull'alunno che verrà riaccompagnato a scuola, fino a quando non verrà ritirato dal genitore o chi per lui delegato. In ogni caso, si dovrà di vigilare con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo fisico - psichico del minore, affinché quest'ultimo non venga a trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità.

Art. 3 - PERIODO DI EFFETTUAZIONE

Il servizio dovrà essere svolto nei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico, secondo una data di inizio e di termine indicata dall'Amministrazione.

Il calendario di espletamento del servizio, compresa la sospensione nei periodi di vacanza, è quello stabilito dal calendario scolastico regionale, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti deliberati dall'Istituto Comprensivo di Montegranaro nell'ambito della propria autonomia e verrà comunicato all'aggiudicatario, non appena disponibile di anno in anno.

La data di inizio effettivo del servizio per ogni anno scolastico potrà risultare posticipata rispetto all'inizio dell'attività didattica e, pertanto, sarà oggetto di apposita comunicazione all'aggiudicatario.

Art. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il valore presunto per l'affidamento annuo del servizio, stimato in circa n. 5.100 ore, ammonta a € 111.500,00 oltre IVA 5% corrispondente all'ipotetico costo orario a base di gara di € 21,86, comprensivo degli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 0,03, oltre IVA di legge.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Nel prezzo a base d'asta si intendono interamente compensati dal Comune alla ditta appaltatrice tutti e le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

Il corrispettivo effettivo sarà calcolato in base alle ore di servizio svolte.

La I.A. si impegna a non sollevare eccezioni di sorta in ordine a eventuali variazioni del numero indicato di ore e a rinunciare a qualsiasi richiesta di compensi o indennizzi nel caso in cui il numero degli stessi venisse superato fino al 20% della stima effettuata o non venisse raggiunto.

Il pagamento dei corrispettivi dei servizi forniti avverrà a mezzo di disposizione di liquidazione, a seguito di presentazione d'apposita fattura emessa a norma di legge, in relazione al numero dei servizi effettivamente resi, in conformità delle prescrizioni del presente capitolato.

La stazione appaltante, ricevuta la fattura, effettuerà gli adempimenti tendenti ad accertare la regolare effettuazione della relativa fornitura. La liquidazione avverrà entro 30 giorni, conteggiati dalla data di ricevimento della fattura, salvo insorgano fondate contestazioni sulle stesse, formalizzate per iscritto, alla I.A.

Non si potrà dare corso al pagamento di fatture che risultino non conformi alle disposizioni del precedente comma. In caso di inadempienze, la liquidazione della fattura, per la parte contestata, resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal presente capitolato.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la I.A. dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato.

La spesa è finanziata con risorse del bilancio comunale.

Art. 5 - VALORE DELL'APPALTO

Il valore presunto dell'appalto è pari a complessivi € 334.500,00 oltre IVA, per il primo triennio, pari a n. 30 mesi di attività, con riserva di eventuale proroga prevista per ulteriori tre anni (30 mesi) per un importo complessivo pari a 669.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza da rischi interferenziali oltre IVA.

L'importo per opzione di proroga di ulteriori 3 anni (trenta mesi) è di € 334.500,00 oltre IVA di cui € 459,00 per oneri per la sicurezza da interferenze per il periodo contrattuale di 3 anni.

L'importo per eventuale proroga tecnica ex art. 120, comma 11 del Codice è pari a € 66.991,80 oltre IVA.

L'importo per il quinto d'obbligo è pari a € 66.991,80 oltre IVA.

Il valore globale dell'appalto ammonta a € 802.800,00 oltre IVA.

Importo a base di gara (30 mesi)	Importo per opzione di proroga (30 mesi)	Importo per proroga tecnica ex art. 120, comma 11 (6 mesi)	Opzione quinto d'obbligo	Valore globale dell'appalto
€ 334.500,00	€ 334.500,00	€ 66.991,80	€ 66.991,80	€ 802.800,00

Art. 6 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di anni 3 (tre) anni per complessivi 30 (trenta) mesi di attività, con interruzione nei mesi di luglio ed agosto per ciascuna annualità, con decorrenza presuntivamente dal 15.09.2026 fino al 31.06.2029 e, comunque, dalla data di effettivo avvio del servizio se differente, risultante da verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti.

L'Ente appaltante si riserva di procedere, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, per un periodo di ulteriori 3 (tre) anni pari a complessivi n. 30 (trenta) mesi di attività, da settembre 2029 a giugno 2031 con interruzione nei mesi di luglio ed agosto per ciascuna annualità, previa comunicazione entro 30 gg. prima della scadenza.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere, nelle more della stipula del contratto e qualora ne ravvisi l'urgenza, all'avvio anticipato dell'esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 - MODIFICHE CONTRATTUALI

La stazione appaltante si riserva anche la facoltà di richiedere una variazione delle ore, in base a

specifici accordi con l'operatore economico affidatario, per l'ampliamento dell'offerta a tempo pieno, ed anche per altre iniziative connesse alle scuole, dandone comunicazione in tempo utile all'operatore economico.

Analogamente, a fronte di mutate esigenze organizzative dell'Ente, il servizio in oggetto potrà subire una modifica in diminuzione.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora si renda necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'accordo la stazione appaltante impone all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessuna modifica o variazione può essere introdotta dall'appaltatore se non è preventivamente disposta dal RUP ed approvata dagli organi competenti dell'Amministrazione committente. L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, si riserva inoltre la facoltà di prorogare il contratto per una durata pari a 3 (tre) ulteriori anni per complessivi 30 (trenta) mesi, alle medesime condizioni o migliorative, salvo le eventuali modifiche tecniche da apportare al capitolato al fine di adeguarlo alle esigenze in corso.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice.

La quantificazione della detta proroga tecnica tiene conto della difficoltà di poter operare il cambio gestore in corso d'anno.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 8 - REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 2, lett. b), del Codice dei contratti, è ammissibile la revisione prezzi qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione secondo le disposizioni del medesimo articolo.

Le clausole di revisione prezzi, di cui al precedente comma 1, si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura/del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la predetta variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. La disciplina delle modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi e di corresponsione sono riportate all'art. 11, dell'all. II.2 bis del Codice.

Per quanto previsto dal comma 1, del citato articolo, si dà atto che il CPV oggetto dell'appalto è il seguente: CPV 80410000-1 – Servizi scolastici vari e, poiché l'oggetto del servizio non rientra tra quelli riportati nelle Tabelle D.1, D.2 e D.3, i prezzi verranno adeguati in base all'Indice delle retribuzioni contrattuali orarie (IR) per settore economico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 12, dello stesso allegato, la stazione appaltante verifica la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con la cadenza non superiore a quella di cui all'art. 3, comma 1.

Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'art. 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione III dell'all. II.2-bis del Codice, supera, in aumento o diminuzione la soglia del 5 % dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore degli indici sopra individuati, ai sensi dell'art. 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5 dell'allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come

individuato dall'art. 1, commi 1 e 2 del predetto allegato.

La revisione avviene esclusivamente previo monitoraggio a carico del DEC e a seguito di espressa autorizzazione rilasciata dal RUP. La liquidazione delle somme dovute a titolo di revisione prezzi avverrà con periodicità semestrale. In caso di mancata attivazione automatica da parte della stazione appaltante secondo le previsioni di cui al precedente comma 5, in ossequio al principio di fiducia, buona fede e di tutela dell'affidamento, l'appaltatore si impegna a formulare istanza di revisione, prima di ogni altra azione a tutela dei propri interessi;

Laddove l'applicazione dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 non garantisca il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non fosse possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, rimane ferma la possibilità per l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.

Art. 9 - SOPRALLUOGO

I concorrenti possono eseguire una visita facoltativa presso l'autorimessa comunale per verificare le aree, gli immobili e gli scuolabus, previo appuntamento telefonico con l'Ufficio comunale responsabile, al fine di acquisire una visione diretta delle aree (Tel. 0734 / 897932 - 897944).

Art. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La I.A. resta impegnata per effetto della presentazione stessa dell'offerta, mentre il Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, redatto in formato elettronico con firma digitale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 11 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 del Codice "Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali".

Alla fine di ogni mese, la I.A. fattura al Committente il numero complessivo di ore effettivamente svolte dal personale preposto.

La liquidazione del corrispettivo avverrà entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di accertamento della regolarità della prestazione o dalla data di pervenimento della fattura se successiva, previa acquisizione del DURC.

Si stabilisce sin d'ora che il Committente potrà rivalersi per il rimborso delle spese e per il pagamento delle penalità, al fine di ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Appaltatore, mediante incameramento della cauzione ovvero a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 il contraente assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima.

I pagamenti disposti dal Comune avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato indicato dall'affidatario.

Allo scopo, l'aggiudicatario comunica per scritto al Comune gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'affidatario si impegna altresì ad inserire, in tutti i contratti sottoscritti con i sub appaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata al servizio oggetto del presente

contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge n.136/2010.

Art. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n.36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento

L'Amministrazione aggiudicatrice non ha e non riconosce altra controparte che la ditta aggiudicataria dell'appalto del servizio, nella persona giuridicamente abilitata a rappresentarla.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune di Montegranaro.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis del Codice e dell'art. 8 dell'all. II.2 bis del Codice, i contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice contengono le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice.

Art. 13 - REQUISITI, OBBLIGHI E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La I.A. dovrà impegnarsi a eseguire le attività e le prestazioni mediante idonea organizzazione di mezzi e di personale proprio in possesso di requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio da espletare, nonché con assunzione a proprio carico del rischio d'impresa.

Per tutta la durata dell'appalto del servizio, la I.A. dovrà assicurare la presenza su ciascun autobus di n. 1 (uno) operatore/operatrice.

Gli operatori addetti al servizio assistenza sugli scuolabus dovranno essere fisicamente idonei a svolgere le prestazioni richieste ed essere provvisti almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado, non avere procedimenti penali pendenti di alcun genere né essere stato destinatario di sentenze di condanna ed avere avuto almeno un anno di esperienza in servizi analoghi.

La I.A. dovrà provvedere a selezionare, assumere, formare, guidare e controllare, nonché coordinare il personale destinato a occuparsi dell'assistenza sugli scuolabus, garantendo il numero di addetti previsti per ogni turno.

E' richiesta una selezione di addetti più ampia rispetto alle esigenze di copertura oraria di servizi per disporre di riserve da coinvolgere, con eventuale chiamata, in caso di ampliamento degli orari e per eventuali ferie/malattie del personale già presente, al fine di garantire un funzionamento ottimale del servizio.

In caso di assenza di un assistente sugli scuolabus, la I.A. dovrà provvedere alla sua immediata sostituzione.

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente affidamento, la I.A. si obbliga a:

- applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di

categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge;

- provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, in materia di previdenza, assistenza e infortuni, previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi.

Qualora l'impresa risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente articolo si applica l'art.11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Prima della stipula del contratto, la I.A. dovrà inviare l'elenco nominativo dei dipendenti designati per lo svolgimento del servizio.

Il suddetto elenco dovrà essere continuamente aggiornato a fronte di eventuali variazioni di organico. Tutto il personale della ditta aggiudicataria comunque addetto all'esecuzione del presente appalto deve essere in possesso della documentazione sanitaria eventualmente necessaria sulla base della normativa vigente, ed è tenuto a curare l'igiene personale e dell'abbigliamento e ad eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto.

Tutto il personale dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare, considerando che i destinatari dello stesso sono alunni minori, di conseguenza tutti gli operatori dovranno interagire con essi, contribuendo a creare un adeguato ambiente adatto a rispondere alle loro esigenze e ai loro bisogni.

Il personale impiegato, inoltre, deve mantenere:

- il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- un contegno decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con il personale dell'ente, con l'utenza, con le istituzioni scolastiche e con gli altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza, garantendo il rispetto della riservatezza delle persone.

La I.A. si impegna a garantire la continuità dei servizi, senza costi aggiuntivi, assicurando prontamente le sostituzioni dei propri operatori assenti per ferie, malattie, permessi o altro motivo, con personale di pari qualifica e pari monte ore.

L'Appaltatore si impegna di richiamare, multare e, se ne è il caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. In questo senso, le segnalazioni e le richieste del Comune saranno impegnative per l'Appaltatore.

Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale dell'aggiudicatario è preposto, è facoltà del responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e/o del direttore dell'esecuzione chiedere all'impresa di allontanare dal servizio i propri dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro o che non risulti in possesso dei medesimi requisiti di qualificazione professionale ed esperienza richiesta dal presente capitolato.

In tal caso, la I.A. provvederà a quanto richiesto nonché alla relativa sostituzione con altro personale idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre quelli pattuiti.

La I.A. dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

In caso di inottemperanza accertata dall'autorità municipale o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone d'appalto o della cauzione, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento danni.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento previste dal D.P.R. n. 62/2013, art. 2, comma 3, nonché del codice di comportamento dell'ente.

Art. 14 - CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi degli artt. 57, comma 1, lett. b) e 102, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore, per i

dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (codice CNEL T151) in conformità con l'art. 11, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel "Prospetto non nominativo del personale".

Ai sensi degli artt. 57, comma 1 e 2-bis; 102 comma 1, e dell'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate, I.A.:

- è tenuta a consegnare, nei termini e modi ivi previsti, i documenti di cui agli artt. 1, 2 e 3 dell'allegato II.3 del Codice;
- ai sensi dell'art. 4, dell'allegato II.3 del Codice, si impegna a garantire che una quota pari almeno al trenta per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia destinata all'occupazione giovanile e almeno il trenta per cento all'occupazione femminile.

Art. 15 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Saranno a carico della I.A. le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, sollevando in ogni caso l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in relazione all'espletamento del servizio.

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, è fatto obbligo alla I.A. di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., provvedendo alla formazione ed all'informazione del personale addetto anche riguardo ad interventi di primo soccorso e antincendio.

La I.A. si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori impiegati nel servizio in oggetto in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore risponderà direttamente degli infortuni occorsi al personale e dei danni alle persone o cose, comunque, provocate nell'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, i lavoratori devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità e l'indicazione del datore di lavoro.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 16 - RESPONSABILE REFERENTE PER L'APPALTATORE

La I.A. s'impegna a garantire il coordinamento delle attività attraverso un proprio Coordinatore con esperienza professionale almeno triennale cui affidare le seguenti funzioni:

- coordinamento di tutte le attività volte al funzionamento globale del servizio e risoluzione di tutti gli eventuali problemi operativi;
- mantenimento dei rapporti con gli uffici comunali, con l'autorità scolastica e la Commissione

mensa comunale.

La I.A. dovrà garantire la reperibilità immediata dalle ore 7:00 alle 17:00 comunicando le generalità ed i recapiti del Coordinatore.

Il nominativo del Coordinatore ed il curriculum andranno comunicati al competente Ufficio comunale.

Il Coordinatore:

- svolgerà la sua attività nei confronti del personale e intratterrà rapporti con l'Ufficio competente;
- parteciperà, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, a tutti gli incontri che si renderanno necessari, a discrezione dell'Ufficio comunale;
- dovrà essere dotato di cellulare di servizio: tale numero dovrà essere attivo da 15 minuti prima dell'inizio del servizio di trasporto scolastico e per tutta la durata del servizio;

Eventuali variazioni della figura del predetto Coordinatore dovranno essere prontamente comunicate al Comune.

Art. 17 - VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di espletare controlli, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà opportune, avvalendosi di proprio personale e/o di terzi, al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall'impresa alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia.

La I.A. è tenuta a fornire al personale degli uffici incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo altresì tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.

Art. 18 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, e comunque prima dell'avvio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere l'allegato Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), elaborato dall'Amministrazione Comunale, compilato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta, previo sopralluogo obbligatorio presso i locali interessati dallo stazionamento dei mezzi e dei mezzi medesimi.

In caso di R.T.I. o Consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria.

Successivamente verrà indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi all'appalto, al fine della predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare al contratto.

Art. 19 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che, per qualunque causa, dovessero accadere al personale dell'I. A. e/o a terze persone o cose, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della I.A. che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

La I.A. risponde, inoltre, direttamente e personalmente dei danni e delle conseguenze, comunque pregiudizievoli, che nell'espletamento dell'attività della stessa o dei propri dipendenti, svolta nell'esecuzione del presente servizio, possono derivare agli stessi dipendenti, al Comune o ai terzi in genere.

La I.A. dovrà stipulare idonea copertura assicurativa per Responsabilità Civile derivante da danni che, nell'espletamento del Servizio, potranno derivare al personale, agli utenti, a terzi e alle cose per un massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00.

Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa e non potranno avere durata inferiore a quella del servizio affidato.

La I.A. dovrà provvedere, a proprie spese, al pagamento dei premi assicurativi delle polizze stipulate,

a sostenere le spese di formazione e supervisione per gli operatori che effettuano i servizi oggetto del presente capitolato. In tal caso, provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere. Resta ferma l'intera responsabilità dell'impresa appaltatrice anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

La I.A., oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di Montegranaro.

Per tutta la durata della gestione del servizio, la I.A. deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98 e s.m.i.

Qualora, senza giustificati motivi, essa non adempia a tale obbligo, l'Amministrazione comunale dovrà dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 20 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO

Qualora la I.A. ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolato, il Responsabile del competente Servizio comunale potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'aggiudicatario, l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per l'esecuzione di tali prestazioni il Responsabile predetto potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti maturati dall'I.A. o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Nel caso di scioglimento del contratto per scadenza del termine ovvero per eventuale motivata soppressione dei servizi da parte del Comune, la I.A. non avrà diritto ad alcun indennizzo.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della I.A. per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 21 - PENALITA'

La I.A. nella gestione del servizio avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

Qualora non attenda a tutti gli obblighi di cui sopra è tenuta al pagamento di una penalità in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione avverso la quale la I.A. avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro il termine indicato nella diffida.

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e in ogni caso di tardiva o incompleta o carente esecuzione dei servizi oggetto d'appalto, salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, si applicheranno all'aggiudicatario penalità variabili a seconda della gravità della violazione, dallo 0,2 per mille ad un massimo all'1 per mille dell'importo contrattuale.

L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio del Responsabile competente, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni.

Si precisa che l'importo delle penalità non potrà comunque superare il 10% dell'importo netto del contratto. Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile del Responsabile del competente Servizio comunale, si provvederà ad applicare la penale a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via subordinata, sulla cauzione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione, in caso di gravi violazioni, di concludere immediatamente il contratto.

Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione del Comune competente, valutate la natura e la

gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà graduare l'entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia stato accertato che l'inadempimento non sussiste, ovvero qualora sia risultato lieve, non abbia comportato danni all'Amministrazione Comunale e non abbia causato alcun disservizio.

Nella contestazione delle inadempienze e nell'irrogazione delle sanzioni, l'Amministrazione Comunale potrà ritenere assorbibili tra loro eventuali fattispecie, ovvero ridurre in via equitativa gli importi delle penali.

Le sanzioni economiche saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture sul corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione, con conseguente emissione da parte della ditta di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.

Le ritenute potranno essere in subordine applicate mediante l'incameramento della cauzione.

Sono irrogate altresì penali nei casi di violazione delle seguenti clausole volte a realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate:

mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 6, dell'All. II.3, del D.Lgs. n. 36/23;

mancata consegna della documentazione sul rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 1, comma 3 e 6, dell'All. II.3 del D.Lgs. n. 36/23;

mancato rispetto degli obblighi assunzionali della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 6, dell'All. II.3 del D. Lgs. n. 36/23.

Art. 22 - RISOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle condizioni in esso stabilite. In particolare, la stazione appaltante risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'Appaltatore:

sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II titolo IV parte V del D.Lgs. n. 36/2023.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte dell'Amministrazione;
- mancato inizio del servizio nel termine comunicato dall'Amministrazione;
- abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dal prestatore del servizio;
- gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio oppure reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, ma che comunque compromettano la regolarità e la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell'Amministrazione;
- mancata ottemperanza da parte del prestatore del servizio agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
- impiego di personale privo dei requisiti previsti;
- mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere previste;

- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- infrazione da parte del prestatore del servizio di ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Appaltatore;
- sub-appalto del servizio non autorizzato;
- cessione del contratto a terzi;
- perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria dichiarati e posseduti per la partecipazione alla gara di appalto;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.

Il Direttore dell'esecuzione quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II 14.

All'esito del procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione Comunale.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali ulteriori azioni per maggiori danni o per eventuali altre violazioni contrattuali.

Art. 23 - RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria, mediante pec.

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II 14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi. L'allegato II 14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. 24 - GARANZIE

In ottemperanza di quanto prescritto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'Impresa causante inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'Impresa stessa sarà tenuta a costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, apposita cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

L'importo della garanzia può essere in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria (D.Lgs. n. 36/2023, art.117 comma 6).

La garanzia può essere rilasciata, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. La stessa può essere altresì rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26, comma 1.

Ai sensi dell'art. 117, comma 8, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia.

È riconosciuta alla stazione appaltante la possibilità di richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è operativa (escussione) entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta scritta della stazione appaltante, inviata per conoscenza anche al contraente.

Art. 25 - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

La I.A. dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della ditta indicando il motivo della variazione.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a mancata comunicazione o ritardo della comunicazione stessa.

Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente.

I dati forniti dall'affidatario saranno trattati conformemente alla vigente normativa in merito (Direttiva UE 679/2016 e legislazione nazionale di recepimento), cui si fa integrale rinvio, per le finalità di gestione del rapporto contrattuale e per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla legge, ivi compresi quelli alla pubblicazione e diffusione richiesti dalla normativa sulla Trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013). Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montegranaro, corrente in Montegranaro, Piazza

Mazzini n. 1. Il DPO è Avv. Nadia Corà, corrente in Volta Mantovana, Via San Martino n. 8/b.
Ulteriori informazioni al sito istituzionale: <https://www.comune.montegranaro.fm.it/it/privacy>.

Art. 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Pena la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 23.08.2010 n. 136 e s.m.i. la ditta aggiudicataria assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati a norma del citato articolo 3 della citata legge, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. La I.A. dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge. I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dalla ditta appaltatrice in riferimento al presente affidamento dovrà riportare il Codice Identificativo di gara (CIG).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010.

Art. 28 - PATTO DI INTEGRITÀ

L'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal "Patto di Integrità", individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, come adottato nell'ambito del PIAO 2026/2028 approvato con deliberazione G.C. n. 39 del 26.02.2026, scaricabile dal sito istituzionale

www.comune.montegranaro.fm.it

<https://halleyweb.com/c109018/zf/index.php/atti-general/index/dettaglio-atto/atto/2>

Art. 29 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'appaltatore, con riferimento al servizio in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del "Codice di comportamento dei dipendenti di Montegranaro" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 14 dicembre 2023 e scaricabile dal sito istituzionale www.comune.montegranaro.fm.it

<https://halleyweb.com/c109018/zf/index.php/atti-general/index/dettaglio-atto/atto/3>

L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 30 - CONTROVERSIE

In caso di controversia tra la l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del presente capitolato speciale d'appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia.

Ove non si addivenga all'accordo amichevole ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del Foro di Fermo.

In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione o il rifiuto dell'esecuzione del servizio.

Art. 31 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai fini del presente procedimento, il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Alessandra Levantesi, in qualità di Responsabile EQ del Settore 3.

Tutte le informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste all'Ufficio Pubblica Istruzione, Trasporti e Mense.

Art. 32 - RINVIO A NORME VIGENTI

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice civile e alle disposizioni legislative statali, regionali e comunitarie vigenti in materia di concessioni e appalti, di igiene e sanità degli alimenti, di tutela del personale, della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

La I.A. è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative saranno comunicati al Comune di Montegranaro al fine di concordare nuove condizioni economiche.

Art. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Appaltatore si considererà, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza degli ambienti e dei mezzi su cui dovranno effettuarsi i servizi specificati nel presente capitolato, che potranno essere soggetti a modificazione nel corso della durata dell'appalto, nonché delle relative attrezzature.